

# COSMOFOOD 2019

## REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE

### CAPITOLO I MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

[Art. 1 – ORGANIZZATORI – LUOGO E DATE](#)

[Art. 2 – PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE](#)

[Art. 3 – ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 4 - SPAZIO ESPOSITIVO](#)

[Art. 5 - CESSIONE – REVOCA – RIDUZIONE - RECESSO – MANCATA PARTECIPAZIONE](#)

### CAPITOLO II TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

#### Parte 1

[ART. 1 - PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE](#)

[Art. 2 - TARIFFE STANDARD](#)

[Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO](#)

[Art. 4 - CATALOGO UFFICIALE DI MANIFESTAZIONE E PIANTA GUIDA](#)

[Art. 5 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE](#)

#### Parte 2

[Art. 1 - PROGETTI STAND](#)

[Art. 2 – ACCESSO AL QUARTIERE - OCCUPAZIONE - ALLESTIMENTO](#)

[Art. 3 - FORNITORI E EROGAZIONE SERVIZI](#)

[Art. 4 – DANNEGGIAMENTI](#)

[Art. 5 - NORME DI SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO ELETTRICO](#)

[Art. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO](#)

[Art. 7 - RIMOZIONE STAND](#)

[Art. 8 - TESSERE DI INGRESSO](#)

[Art. 9 - PARCHEGGI](#)

[Art. 10 - SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE - SORVEGLIANZA](#)

#### Parte 3

[Art. 1 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 2 VISITATORI](#)

[Art. 3 - CIRCOLAZIONE DI COSE E PERSONE](#)

[Art. 4 - DIVIETO DI FUMO](#)

[Art. 5 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI, INTEGRATORI](#)

[Art. 6 - MACCHINARI E LORO UTILIZZO](#)

[Art. 7 - REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 8 - PUBBLICITA'](#)

[Art. 9 – ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO](#)

[Art. 10 - PULIZIA STAND - SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO ECCEDEnze ALIMENTARI](#)

[Art. 11 - CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYERS SELEZIONATI](#)

#### Parte 4

[Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE](#)

[Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE](#)

[Art. 3 – TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 4 - RECLAMI](#)

[Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI](#)

[Art. 6 - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO](#)

[ART. 7 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE – LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE](#)

[ART. 8 D.LGS 231/2001, CODICE ETICO E RISOLUZIONE](#)

# REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE COSMOFOOD 2019

## CAPITOLO I -MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

### Art. 1 – ORGANIZZATORI –LUOGO E DATE

La manifestazione denominata COSMOFOOD, fiera dei prodotti enogastronomici, della ristorazione e delle attrezzature professionali, è organizzata da Italian Exhibition Group S.p.A., con sede legale in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Capitale Sociale: Euro 52.214.897 i.v., Codice Fiscale/Partita Iva: 00139440408, Registro Imprese di Rimini 00139440408, di seguito più brevemente chiamato Organizzatore. La Segreteria organizzativa per conto di Italian Exhibition Group verrà svolta dalla società di Mantova In Srl, di seguito definita Segreteria Organizzativa. La manifestazione avrà luogo presso il quartiere Fieristico di Vicenza, V.le della Oreficeria 16, 36100 Vicenza, alle seguenti date e orari:

Area B2B:

da domenica 10 a mercoledì 13 novembre 2019

Orario: 9:30 – 18:30 (ultimo giorno: 9:30 – 17:30)

Area B2C:

da sabato 9 a martedì 12 novembre 2019

Orario: sabato e domenica: 9:30 – 21:00

Orario lunedì e martedì: 9:30 - 18:30

### Art. 2 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

#### 2.1 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE – regole per i contraenti

Le aziende che intendono aderire alla Manifestazione devono farne richiesta all'Organizzatore inviando una formale richiesta di partecipazione via mail all'indirizzo [amministrazione@areafiera.com](mailto:amministrazione@areafiera.com)

Le richieste di adesione saranno esaminate sino ad esaurimento delle aree espositive disponibili.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere particolari, ulteriori richieste del contraente.

Resta comunque facoltà dell'Organizzatore di non accettare la richiesta di partecipazione in presenza di sospesi amministrativi.

#### 2.2 AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE

##### a) regole per i partecipanti

L'accoglimento della richiesta di partecipazione verrà comunicato al contraente, tramite un apposito documento denominato "domanda di ammissione".

Tale domanda, una volta sottoscritta da entrambe le parti e trasmessa all'Organizzatore entro i termini indicati nella stessa, costituisce contratto ufficiale di partecipazione.

Con l'indicazione di un diverso intestatario dei documenti fiscali, il partecipante dichiara a Italian Exhibition Group Spa di partecipare alla Manifestazione, nell'interesse dell'intestatario dei documenti fiscali, dal quale ha ottenuto apposito mandato.

In caso di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario dei documenti fiscali, il partecipante si impegna a regolare direttamente e in proprio ogni pendenza con Italian Exhibition Group Spa.

##### b) Regole per i cambi merce

per i cambi merce è obbligatorio:

1 – inviare via mail a [expo@iegexpo.it](mailto:expo@iegexpo.it) l'apposito modulo inviato dall'Organizzatore regolarmente compilato, debitamente sottoscritto in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante, oltre al presente Regolamento Generale di Manifestazione;

2 – emettere fattura in cambio merce nei termini e per gli importi previsti nel contratto in cambio merce, intestata a Italian Exhibition Group S.p.A., con sede legale in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Codice Fiscale/Partita Iva 00139440408.

Resta comunque facoltà dell'Organizzatore non stipulare accordi in cambio merce in presenza di sospesi amministrativi.

### Art. 3 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE

A) L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di partecipazione per ragioni organizzative.

B) Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di recedere dalla domanda di ammissione controfirmata qualora:

1 - non sia inviata all'Organizzatore nei termini previsti;

2 - l'azienda non abbia versato nei termini previsti l'anticipo indicato.

3 – vi siano ragioni organizzative di particolare rilievo.

Nei casi di cui ai punti 1 e 3 all'azienda verrà restituito quanto eventualmente versato come anticipo. Null'altro sarà dovuto in conseguenza del recesso.

C) Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la domanda di ammissione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali espressi nel codice etico come da Cap. Il Parte 4 art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

D) L'Organizzatore si riserva la facoltà di non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante, né ad eventuali allestitori da questa incaricati, in mancanza del versamento del saldo entro i termini previsti al Capitolo II Parte 1 art. 3.

E) Si precisa che nel caso di sospesi amministrativi derivanti anche da precedenti rapporti con il gruppo Italian Exhibition Group o nel caso in cui si ravvisi in capo all'azienda una situazione di evidente stato di insolvenza, l'Organizzatore si riserva Le seguenti facoltà:

1 - non accettare la richiesta di adesione;

2 - non accettare successivamente la domanda d'ammissione controfirmata;

3 - non dare esecuzione ai rapporti in cambio merce;

4 - non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante né ad eventuali allestitori da essa incaricati.

Nessun indennizzo, a nessun titolo, sarà dovuto all'azienda e l'Organizzatore avrà

titolo di trattenere a parziale o totale compensazione delle pendenze pregresse, quanto eventualmente già versato per la partecipazione alla Manifestazione.

In tutti i casi sopra elencati l'Organizzatore provvederà comunque a dare adeguata comunicazione scritta.

### Art. 4 - SPAZIO ESPOSITIVO

#### A) Layout generale

Gli spazi espositivi possono essere ricavati, a discrezione ed a insindacabile giudizio dell'Organizzatore, in zone diverse dai padiglioni.

Per esigenze di layout di Manifestazione, l'Organizzatore avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare/ridurre la larghezza standard delle corsie in alcuni padiglioni ed in alcune aree all'interno dei padiglioni, senza compromettere la sicurezza e la transitabilità delle stesse e senza che nulla il Partecipante possa eccepire al riguardo.

#### B) Assegnazione spazio

L'assegnazione degli spazi espositivi viene decisa dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale dell'esposizione, della tipologia di prodotto esposto, della regolarità dei versamenti, della priorità della sottoscrizione della proposta di partecipazione, dello spazio disponibile e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal Partecipante.

Il posizionamento verrà comunicato al partecipante con comunicazione scritta prima della manifestazione.

Si fa altresì presente che il posizionamento che verrà comunicato ha carattere provvisorio in quanto le aree e gli stand circostanti lo spazio assegnato potrebbero subire delle variazioni.

#### C) Modifica, riduzione sostituzione spazio

Anche in caso di posizionamento già comunicato, l'Organizzatore si riserva tuttavia la possibilità di spostare, variare o modificare l'area assegnata, nell'interesse e per la buona riuscita della Manifestazione.

Si precisa che il numero dei fronti espositivi potrà essere modificato qualora le esigenze planimetriche della Manifestazione lo richiedano.

L'Organizzatore si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, e quindi anche durante la Manifestazione, nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire modificazioni e in qualsiasi altro caso, sia di modificare o ridurre lo spazio, già concesso, che di sostituirlo con altro, anche di zona diversa.

Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il partecipante avrà diritto solo ed esclusivamente alla eventuale restituzione di un importo pari alla differenza tra quanto già corrisposto a titolo di quota di partecipazione e l'effettivo costo dello spazio assegnatogli.

### Art. 5 – CESSIONE- REVOCA – RIDUZIONE – RECESSO – MANCATA PARTECIPAZIONE

1- E' vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso.

2- Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, richiama una riduzione dello spazio assegnato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organizzatore, in forma scritta e motivandone le ragioni.

In tal caso l'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta oppure di accoglierla e di:

a) ridurre la metratura, mantenendo la posizione assegnata e ritenendo liberamente commercializzabile la porzione eccedente.

b) assegnare un nuovo spazio compatibile con il layout espositivo, ritenendo liberamente commercializzabile quello precedentemente contrattualizzato

Nei suddetti casi l'importo da corrispondere sarà riparametrato in base alla nuova metratura o alla nuova posizione assegnata.

3 - Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, non intende di intervenire alla Manifestazione, dovrà dare comunicazione di recesso all'Organizzatore, sempre in forma scritta e motivandone le ragioni.

Il recesso comporterà il pagamento di specifiche penali (fatti salvi i maggiori danni) e precisamente:

a) Se Il recesso scritto perverrà entro e non oltre il 31 Agosto 2019, la penale sarà pari ad una somma corrispondente al 50% del totale dovuto così come quantificato nella domanda di ammissione.

b) Se Il recesso scritto perverrà oltre il 31 Agosto 2019, la penale sarà pari ad una somma corrispondente all'intero importo così come quantificato nella domanda di ammissione.

L'importo delle penali come sopra determinate alle lettera a) verrà trattenuto dall'anticipo versato, precisando che in caso di incapienza o in caso di mancato versamento dell'anticipo stesso, la differenza o l'intero importo dovuto dovranno essere versati entro 30 giorni dalla data di ricezione del recesso.

L'eventuale eccedenza dell'anticipo versato verrà restituita dall'Organizzatore.

c) Nel caso di domande di ammissione controfirmate per accettazione e pervenute all'Organizzatore oltre il 31 Agosto 2019, l'eventuale recesso comporterà l'applicazione di una penale pari ad una somma corrispondente all'intero importo ivi quantificato.

Le somme indicate a titolo di penale alle precedenti lettera c) dovranno essere corrisposte per intero al momento del ricevimento della relativa fattura.

5- I Partecipanti che non avranno occupato la propria area od iniziato il loro allestimento entro le ore 12.00 del giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati inadempienti ad ogni effetto e, fatti salvi i maggiori danni, saranno tenuti a corrispondere a titolo di penale una somma pari all'intero canone di partecipazione; in tale ipotesi l'Organizzatore avrà inoltre facoltà di utilizzare la suddetta area anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

6 – Per i partecipanti in cambio merce in caso di recesso si applicheranno le condizioni contrattualmente concordate.

# REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE COSMOFOOD 2019

## CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### PARTE 1

#### Art. 1 – PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare:

A) le aziende che espongono:

- prodotti artigianali esclusivamente di propria produzione
- attrezzature professionali inerenti il settore enogastronomico
- servizi o che siano concessionari, agenti, rivenditori, rappresentanti esclusivi per l'Italia di aziende estere di servizi.

B) le associazioni di categoria, gli enti economici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico.

In merito alla lettera A) e B) si precisa che:

- 1 - È fatto obbligo di esporre e commercializzare solo ed esclusivamente prodotti, macchinari e attrezzature nuove ovvero non precedentemente utilizzati a scopo commerciale da altri gestori/ esercenti/ pubblici esercizi.
- 2 - i prodotti, macchinari e servizi presentati nel corso della Manifestazione, siano essi di proprietà delle aziende partecipanti, delle eventuali aziende da esse rappresentate o ospitate, devono comunque attenersi al seguente repertorio merceologico:

Prodotti enogastronomici	Arredamento
Specialità regionali	Servizi e varie
Bevande	Tecnologie e attrezzature
Logistica e packaging	per il settore food

- 3- I rappresentanti devono obbligatoriamente dichiarare nella Scheda Catalogo l'elenco delle Case che essi rappresentano ed i cui prodotti e/o marchi commerciali si ripromettono di esporre. L'Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere i mandati di rappresentanza o la documentazione comprovante tale tipo di rapporto.

Qualora venga riscontrata la violazione dei punti 1, 2, l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora venga riscontrata la violazione del punto 3 ovvero nel caso in cui vengano esposti prodotti non precedente dichiarati nella scheda Catalogo, L'organizzatore si riserva la facoltà di richiedere la rimozione immediata e di applicare una penale pari a € 500 per ogni prodotto esposto. La medesima penale verrà applicata anche per tutti quei prodotti dichiarati nella scheda catalogo ma non esposti

#### Art. 2 - TARIFFE STANDARD

Le aree espositive sono tenute in condizioni di visibilità ed accessibilità.

Il canone di partecipazione relativo alle aree interne ai Padiglioni, per tutta la durata della Manifestazione, è così differenziato:

##### TIPOLOGIA DI AREA

Area nuda (min 16 mq)	€ 90 /mq
Area Vino e Distillati (min 6 mq)	€ 600 / stand 6 mq
Area Piccoli Produttori (banco espositivo mt 2 x 0,8)	€ 690
Area preallestita standard (min 6 mq)	€ 1150 / stand 6 mq

In caso di somministrazione a pagamento di alimenti a e bevande non alcoliche l'area minima richiesta è di mq 18, in caso di somministrazione a pagamento di bevande alcoliche l'area minima richiesta è di mq 24.

L'eventuale occupazione di corsie (previa autorizzazione da parte della Direzione Operations) con moquette o raccordi aerei verrà fatturata al 50% del canone ufficiale.

Ogni azienda partecipante dovrà corrispondere una Quota di Iscrizione di € 230 (comprensiva di: assicurazione come indicato al Cap. Il Parte 4 Art. 1, badge espositori in base ai mq. acquistati, inserimento catalogo cartaceo e on line, imposta comunale sulla pubblicità).

Il partecipante non può ospitare né cedere lo spazio espositivo locato ad altre Aziende diverse dalla propria o i cui prodotti non siano da essi direttamente commercializzati nell'ambito della propria attività.

Nel caso fossero riscontrati in esposizione o promozione prodotti o servizi di tali ultime aziende non registrate, verrà addebitato un importo pari a € 700+IVA per ogni Ditta non iscritta.

Particolari benefit, ulteriori formule espositive e servizi con i relativi costi sono dichiarati nella modulistica di partecipazione.

Tutte le tariffe s'intendono IVA esclusa.

#### Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

##### A) pagamento area espositiva

Il versamento dell'anticipo e successivo saldo per gli importi e le scadenze indicate sulla domanda di ammissione controfirmata dovrà essere effettuato tramite:

bonifico bancario intestato a Italian Exhibition Group S.p.A.  
Coord. Bancarie: Intesa Sanpaolo S.p.A  
Codice IBAN – IT 27 Z 03069 03390 61 5242838789  
Codice BIC /SWIFT – BCIT IT MM

indicando nel versamento la causale "ANTICIPO (o saldo) COSMOFOOD 2019 " e nome azienda partecipante.

Al ricevimento dell'anticipo verrà emessa fattura corrispondente all'importo versato.

Il saldo dovrà essere effettuato entro le date indicate nella domanda di ammissione e comunque entro e non oltre 30 giorni prima della manifestazione.

Il mancato versamento del saldo comporta quanto previsto nel capitolo I all'Art. 3 lettera D).

##### B) pagamento servizi tecnici

Il pagamento dei servizi tecnici già ricompresi all'interno della domanda di ammissione controfirmata, dovrà essere effettuato negli stessi termini previsti per l'area espositiva.

Il pagamento dei servizi supplementari richiesti successivamente e di qualunque spesa che l'Organizzatore dovesse sostenere per conto dei Partecipanti dovrà essere effettuato entro e non oltre l'ultimo giorno di Manifestazione tramite pagamento online con carta di credito nella sezione servizi amministrativi presente in area Riservata, oppure tramite bonifico bancario (per coordinate vedere alla lettera A del presente articolo), oppure presso lo sportello cassa presente nel quartiere fieristico.

Si rende noto che il personale incaricato da Italian Exhibition Group Spa di consegnare le fatture relative ai servizi presso gli stand, non è in alcun modo autorizzato a richiedere e a ricevere pagamenti in contanti da parte dei Partecipanti.

Al saldo dei servizi eventualmente già richiesti da eventuali Aziende Rappresentate e/o Ospitate presso stand di altri Partecipanti, sarà tenuto nei confronti dell'Organizzatore, qualora non vi abbia provveduto direttamente l'azienda rappresentata e/o ospitata, l'Azienda Partecipante titolare dello stand che dovrà procedere al pagamento negli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra.

#### Art. 4 - CATALOGO UFFICIALE DI MANIFESTAZIONE E PIANTA GUIDA

Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, l'Organizzatore provvede alla stampa ed alla diffusione, consegnandone una copia a titolo gratuito a ciascun partecipante, del Catalogo Ufficiale con le indicazioni desunte dalla scheda Catalogo, che dovranno pervenirci entro e non oltre il 10 ottobre 2019

I dati risultanti dalla Scheda Catalogo verranno utilizzati anche per l'inserimento delle aziende all'interno della pianta guida.

Qualora il Partecipante non facesse pervenire entro il suddetto termine i moduli sopra indicati, l'Organizzatore pubblicherà i dati già in suo possesso.

In tal caso il Partecipante si assume ogni responsabilità per eventuali danni.

Il partecipante si assume ogni responsabilità in ordine ai dati indicati nella modulistica e da inserire in catalogo, esonerando Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni responsabilità in ordine ad eventuali dichiarazioni mendaci.

Ogni altra indicazione tecnica o pubblicitaria potrà essere inserita da parte del Partecipante, previa richiesta, a pagamento.

Il catalogo della Manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

#### Art. 5 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE

Qualora la Manifestazione, per una qualsiasi causa anche di forza maggiore, non possa avere luogo, la proposta di partecipazione controfirmata s'intende automaticamente risolta e l'Organizzatore rimborserà al partecipante gli importi eventualmente già versati.

Qualora, invece, la Manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura:

a) se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;

b) in ogni diversa ipotesi, l'Organizzatore rimborserà al partecipante un importo commisurato al mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi Italian Exhibition Group S.p.A. è tenuta a corrispondere al partecipante risarcimenti o indennizzi di sorta.

# REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE COSMOFOOD 2019

## CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### PARTE 2

#### Art. 1 - PROGETTI STAND

1.1 I progetti degli stand devono rispondere ai seguenti requisiti:

##### A) Allestimento

L'allestimento dovrà essere contenuto entro la superficie assegnata, individuabile mediante righe con nastro adesivo, a vernice oppure a gesso e seguendo quanto indicato all'interno del Regolamento tecnico, nel capitolo 3.3 "REGOLE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI STAND".

Gli stand devono avere caratteristiche tecniche ed estetiche compatibili con l'immagine generale della Manifestazione.

I partecipanti devono allestire e tenere i loro stand in modo da non nuocere all'estetica e alla visibilità degli stand vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti.

Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dagli espositori confinanti.

Nelle grandi aree espositive che inglobano gli spazi destinati a corridoi, così come previsto da planimetria standard di padiglione, è obbligatorio non ostruire detti spazi con allestimenti.

La realizzazione di stand a due piani è possibile a condizione che l'ampiezza non superi i 100 mq e si rispettino e le altezze massime indicate all'interno del Regolamento tecnico.

Nel caso in cui presso lo stand vengano svolte delle dimostrazioni/ prove/ esercitazioni, eventuali banchi/ vetrine/ strutture a ciò adibite preventivamente si dovrà chiedere l'autorizzazione per la verifica degli ingombri alla Direzione Operations.

Tutte le grafiche bifacciali dovranno essere poste ad una distanza minima di 2 metri dal confine con gli stand adiacenti.

Lo stand deve recare la denominazione dell'azienda partecipante.

##### B) Allestimento fuori standard

Per tutti gli allestimenti fuori standard, è obbligatorio presentare la relazione tecnica di progetto ed il certificato di idoneità statica (vedi punto 1.2 del presente articolo).

Sono considerati fuori standard tutti gli allestimenti che abbiano determinate caratteristiche così come riportate nel capitolo 3.6 del Regolamento Tecnico di Quartiere sempre consultabile nel Safety Portal

I tecnici di Italian Exhibition Group S.p.A. potranno decidere di intervenire per richiedere tutte le certificazioni necessarie anche in caso di strutture/allestimenti non ricadenti nei casi sopra elencati ma che presentino caratteristiche tali da configurare situazioni particolari dal punto di vista della sicurezza statica.

##### C) Altezze

Per gli stand allestiti in aree libere l'altezza massima dovrà seguire obbligatoriamente le indicazioni al capitolo 3.1 del Regolamento Tecnico.

Gli elementi grafici e le strutture appese devono essere assemblati al suolo e portati in quota con dispositivi di sollevamento motorizzati o manuali; devono rispettare gli stessi limiti di altezza sopra citati.

#### 1.2 APPROVAZIONE PROGETTI STAND

Ogni progetto relativo all'allestimento dovrà essere necessariamente approvato dalla Direzione Operations previo caricamento da parte del Partecipante nella sezione "Safety Portal" all'interno della propria Area Riservata tassativamente almeno 30 gg prima della data di inizio degli allestimenti.

Per tutti gli allestimenti fuori standard è obbligatorio presentare la specifica documentazione tecnica richiesta dal Regolamento Tecnico di Quartiere per ogni singolo caso di interesse. In generale trattasi di relazione tecnica di progetto, presentata entro e non oltre 5 giorni prima dell'inizio dell'allestimento e di certificato di idoneità statica strutturale, a timbro e firma di tecnico abilitato (architetto/ingegnere iscritto all'Albo) consegnato in originale entro e non oltre 24 ore prima l'inizio Manifestazione.

La Direzione Operations, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di approvare progetti di stand a 2 piani con dimensioni superiori ai limiti sopra indicati solo nel caso in cui l'azienda abbia ottemperato agli obblighi di sicurezza come da Decreto interministeriale Salute Lavoro del 22 Luglio 2014.

La Direzione Operations si riserva la facoltà di approvare, a suo insindacabile giudizio, progetti di allestimento che presentino caratteristiche tecniche difformi o in deroga a quanto esposto al punto 1.1 lettere A) B) e C) a condizione che non nuociano all'estetica e alla visibilità degli stand vicini

In caso di progetti non approvati, presentati oltre il termine ultimo o non presentati, ed in caso di aree allestite difformemente dal progetto approvato, la Direzione Operations si riserva il diritto di:

- modificare il progetto
- far rimuovere gli allestimenti già eseguiti
- assegnare uno stand preallestito, il cui costo supplementare sarà a carico del partecipante

Nell'ipotesi in cui il partecipante non adempia a tutto quanto sopra, l'Organizzatore avrà facoltà di non consentirgli la partecipazione alla Manifestazione, pretendendo, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento dell'intero importo dell'area espositiva.

Ogni responsabilità degli allestimenti è a carico del partecipante, il quale esonererà espressamente Italian Exhibition Group S.p.A. per i danni eventualmente derivati a se medesimo e a terzi da difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta.

#### Art.2 - ACCESSO AL QUARTIERE - OCCUPAZIONE – ALLESTIMENTO

In aggiunta a quanto già indicato dal Testo unico per le leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) a titolo di maggior tutela, l'accesso al quartiere fieristico è vietato oltre alle persone in possesso di armi proprie (art. 30 TULPS), altresì a persone in possesso di armi giocattolo, dispositivi per stordire, sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a giudizio insindacabile della Direzione del quartiere fieristico.

Si ricorda che in caso di mancato pagamento del saldo, ovvero nel caso previsto al capitolo I all'Art. 3 lettere D) e E), l'Organizzatore ha la facoltà di non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante né ad eventuali allestitori da essa incaricati.

In tale ipotesi l'Organizzatore, oltre a trattenere l'anticipo eventualmente già versato e a pretendere l'intero importo concordato per la partecipazione come indicato nella proposta di partecipazione controfirmata, riterrà libera l'area espositiva che potrà eventualmente essere assegnata ad altri.

Gli orari e le date ufficiali per l'allestimento sono consultabili sul sito di Manifestazione e verranno comunicate ai partecipanti attraverso comunicazioni specifiche; Italian Exhibition Group S.p.a. si riserva, per ragioni tecnico logistiche, la facoltà di modificarli, le modifiche verranno tempestivamente comunicate.

Si precisa che l'allestimento delle strutture degli stand dovranno essere ultimate entro le ore 18.30 del giorno precedente la vigilia della manifestazione.

Il giorno precedente l'inaugurazione gli allestitori avranno accesso ai padiglioni solamente per la consegna dello stand al partecipante, il quale potrà effettuare solo le operazioni finali di posizionamento del campionario.

Eventuali lavori di completamento o modifiche oltre l'orario di chiusura devono essere eseguite con l'autorizzazione della Direzione Operations e con un servizio di vigilanza specifico a carico dell'azienda partecipante (da prenotare su Area Riservata), tra la chiusura serale e l'apertura mattutina.

Le aziende partecipanti che abbiano necessità di più giornate di allestimento possono farne richiesta con un servizio a pagamento nella sezione Safety Portal in area riservata.

Si fa inoltre presente che durante le giornate di allestimento non sarà concesso l'utilizzo di gru o autogrù per lo scarico merci all'interno dei padiglioni; tali mezzi potranno essere utilizzati in un periodo antecedente le cui date verranno pubblicate a cura della Direzione Operations nella sezione "Safety Portal" in Area Riservata.

I Partecipanti che non avranno occupato la propria area od iniziato il loro allestimento entro le ore 12.00 del giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati inadempienti ad ogni effetto come da Capitolo I art. 5 punto 5.

#### Art. 3 – FORNITORI e EROGAZIONE SERVIZI

Per i lavori di allestimento dello stand, compresa l'eventuale cessione a noleggio di materiale a ciò occorrenti, Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva di attribuire la qualifica di «fornitore autorizzato» a una o più aziende, i cui nomi saranno comunicati tempestivamente ai partecipanti, assieme alle tariffe delle loro prestazioni.

Dette prestazioni sono regolamentate fatturate da Italian Exhibition Group S.p.A e fornite attraverso i suoi fornitori ufficiali; Italian Exhibition Group S.p.A pertanto non si assume responsabilità in merito ad eventuali disservizi o difformità nella somministrazione delle stesse.

I servizi possono essere ordinati tramite una piattaforma e-commerce accessibile con password, tale password viene inviata da Italian Exhibition Group S.p.A. nei mesi precedenti la Manifestazione. Si precisa che nel momento in cui si acquista /ordina un servizio si intendono accettate le condizioni generali di fornitura (sempre disponibili in allegato al servizio).

Si ricorda che le condizioni di fornitura possono subire variazioni dovute alla natura tecnica del singolo servizio offerto.

Il pagamento di tali servizi è disciplinato come da Capitolo II Parte 1 art 3 del Regolamento generale di Manifestazione

Eventuali reclami sul servizio e/o relativi alla fatturazione dello stesso, saranno presi in visione dall'Organizzatore solo se presentati allo stesso per iscritto e solo se presentati entro e non oltre il termine della Manifestazione.

Non verranno presi in considerazione eventuali reclami presentati dopo il termine della Manifestazione.

#### Art. 4 – DANNEGGIAMENTI

**4.1** Il Partecipante si obbliga a non deteriorare l'intonaco e il pavimento, ad usare cavalletti o telai per appendere o fermare oggetti. Il Partecipante (o chi per lui) è obbligato, nella preparazione del proprio stand, ad utilizzare solo idropittura (vernice ad acqua).

In particolare in caso di stand preallestito sono vietati i fissaggi di poster, manifesti o altro con fori, puntine, chiodi o biadesivo. I fissaggi sono possibili solo con nastro adesivo trasparente e/o ganci e catenelle appese dal bordo superiore della parete.

È vietato utilizzare l'impianto idrico del proprio stand o dei servizi igienici pubblici del quartiere per lo smaltimento di alimenti e rifiuti solidi, liquidi e semiliquidi, sostanze tossiche, corrosive o inquinanti.

Per la gestione/smaltimento di sostanze pericolose quali: latte di colore, oli esausti, vernici ecc. che possono essere utilizzate conformemente a quanto riportato nel presente regolamento, è obbligatorio, prima di introdurle all'interno del Quartiere Fieristico, l'etichettatura con il nome della ditta partecipante/allesitrice proprietaria, al fine di permetterne la rintracciabilità.

Tutti i rifiuti prodotti durante le operazioni di allestimento e disallestimento dello stand (es. imballi, cartone, legno, cartongesso, plastica, rifiuti ingombranti ecc.) dovranno essere smaltiti obbligatoriamente in proprio dalle ditte partecipanti/ allestitrici.

Tutte le operazioni di smaltimento dovranno essere effettuate secondo la normativa in materia vigente (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n° 152 – Norme in materia ambientale – e s.m.i.).

Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti: a garanzia di essi rimarrà il materiale esposto, sul quale l'Organizzatore avrà la facoltà di rivalersi, fatte salve, s'intende, altre eventuali forme di risarcimento.

**4.2** - Per tutta la durata dell'allestimento e del disallestimento il Partecipante è tenuto a liberare le corsie di passaggio da ogni materiale, prodotto di scarto, attrezzature, al fine di consentire la libera circolazione di persone e mezzi. È tenuto altresì a rimuovere eventuali residui di pittura, nastro adesivo e simili dalla pavimentazione circostante lo stand.

Nel caso in cui il Partecipante non provveda direttamente a quanto sopra, l'Organizzatore, tramite proprio personale di sorveglianza, redigerà appositi verbali con l'addebito delle relative sanzioni.

#### Art. 5- NORME DI SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO ELETTRICO

Tutti i materiali da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, ciellini, tende, moquette, ecc.) devono essere

# REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE COSMOFOOD 2019

## CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PARTE 2

INCOMBUSTIBILI, IGNIFUGHI ALL'ORIGINE O IGNIFUGATI ai sensi delle norme vigenti e successive integrazioni e modifiche.

A tale scopo il Partecipante è tenuto a inserire nel Safety Portal entro e non oltre 48 ore prima dell'inizio della Manifestazione, il Certificato di Reazione al fuoco dei materiali o di Ignifugazione ed il rapporto di prova sui materiali che intende utilizzare, come compilando opportunamente la modulistica scaricabile dallo stesso portale.

Ogni stand dovrà essere dotato di estintori con capacità non inferiore ai 34A 233BC, ed in ragione di 1 ogni 100 mq. di superficie espositiva.

Inoltre l'estintore dovrà essere collocato in posizione baricentrica all'interno dello stand.

Tutte le installazioni elettriche all'interno degli stand sono a totale carico del Partecipante, il quale dovrà realizzarle "a regola d'arte" in conformità alle normative vigenti. Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Partecipante e/o Allestitore è tenuto a caricare nella sezione Safety Portal all'interno dell'Area Riservata, la "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto Elettrico a regola d'Arte", il cui modulo è scaricabile dal portale stesso e relativi allegati obbligatori, compilata e sottoscritta da tecnico abilitati, attestante la rispondenza degli impianti stessi alla regola d'arte (ex D.M. 37/2008).

Inoltre, per gli stand che richiedono una potenza elettrica superiore a 6 kW sarà obbligatorio allegare alla dichiarazione di conformità anche il progetto dell'impianto elettrico redatto da professionista abilitato.

Tale documentazione deve essere obbligatoriamente caricata nel portale almeno 48 ore prima l'inizio della Manifestazione per garantire l'erogazione di corrente elettrica allo stand da parte di Italian Exhibition Group Spa.

Una copia della dichiarazione di conformità e allegati obbligatori deve essere sempre disponibile presso lo stand. L'allacciamento degli impianti elettrici degli stand alla rete del quartiere fieristico potrà essere effettuata esclusivamente dagli elettricisti ufficiali di Italian Exhibition Group.

In caso di documentazione mancante o incompleta Italian Exhibition Group non autorizzerà l'allacciamento alla rete elettrica.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ od equivalenti per Nazioni Estere.

Il mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione darà senz'altro titolo a Italian Exhibition Group S.p.A. di:

- vietare alla azienda allestitrice inadempiente di operare nel Quartiere fieristico
- escludere il Partecipante dalla partecipazione alla Manifestazione ed a qualsiasi altra organizzata da Italian Exhibition Group.

### Art. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO

Il Partecipante è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e ad attenersi al DUVRI di Italian Exhibition Group S.p.A. scaricabile dall'area Safety Portal all'interno della Area Riservata.

Il Partecipante, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del quartiere fieristico, a propri fornitori dovrà, inoltre, attenersi a quanto segue:

A) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato l'idoneità tecnico-professionale dei propri fornitori;

B) verificare la regolarità contributiva dei propri fornitori, facendosi consegnare copia del DURC;

C) verificare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro anche da parte dei propri fornitori;

D) consegnare ai fornitori copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) redatto da Italian Exhibition Group S.p.A., raccogliendo eventuali osservazioni od integrazioni proposte dai fornitori stessi e dandone repentina informazione all'Ufficio Operations ;

E) inoltre, nel caso di più aziende coinvolte, procedere alla valutazione dei rischi da interferenze ed alla redazione del DUVRI per l'area di propria competenza.

Se l'allestimento rientra nella normativa cantieri, ovvero nel Titolo IV del d.lgs. 81/2008, il partecipante dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal suddetto decreto quali la nomina di un Coordinatore per la sicurezza, elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) completo dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) di tutte le aziende coinvolte.

Con la sottoscrizione delle presenti disposizioni sul modulo di partecipazione, il Partecipante dichiara di avere preso attenta visione del contenuto del DUVRI di

Italian Exhibition Group S.p.A., impegnandosi ad osservarne le prescrizioni ed a consegnarne copia ai propri fornitori/allesstitori/appaltatori.

### Art. 7- RIMOZIONE STAND

Prima del termine della Manifestazione non è permesso smontare interamente o parzialmente lo stand o asportare materiali esposti.

I Partecipanti che violano questa norma dovranno pagare a titolo di penale una somma pari alla metà dell'importo indicato nella proposta di partecipazione sottoscritta.

Gli orari e le date ufficiali per il disallestimento sono consultabili sul sito di Manifestazione alla pagina allestimenti.

Italian Exhibition Group si riserva, per ragioni tecnico logistiche, la facoltà di modificarli, le modifiche vengono tempestivamente comunicate all'indirizzo web di cui sopra.

Si fa inoltre presente che durante le giornate di disallestimento non sarà concesso l'utilizzo di gru o autogru per il carico merci all'interno dei padiglioni; tali mezzi potranno essere utilizzati in un periodo successivo le cui date verranno pubblicate a cura della Direzione Operations nella sezione "Safety Portal" nell'Area Riservata.

Trascorsi i termini indicati per il disallestimento senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni, l'Organizzatore può procedervi d'ufficio a spese, a rischio e per conto del partecipante. Trascorsi 30 gg. dalla chiusura della Manifestazione, è data facoltà all'Organizzatore di fare vendere, senza formalità di sorta, i materiali ed i campioni esposti, e che il Partecipante non abbia provveduto a ritirare. Sull'importo ricavato dalla vendita, l'Organizzatore si soddisferà per quanto dovuto dal Partecipante e terrà l'importo residuo a disposizione di questo per il termine massimo di 6 giorni; trascorso tale termine il suddetto l'importo verrà incamerato dall'Organizzatore il quale non assumerà responsabilità alcuna per i materiali ed i prodotti comunque rimasti nel quartiere fieristico e che potrà farli traslocare altrove, sempre a spese, a rischio e per conto del partecipante.

Si precisa, altresì, sempre con riferimento a tutto quanto sopra, che Italian Exhibition Group S.p.A. non sarà ritenuta in alcun modo responsabile in caso di danneggiamenti occorsi ai materiali sia in fase di smontaggio, sia in fase di trasloco degli stessi e sia nella fase in cui rimarranno incustoditi presso il Quartiere.

### Art. 8 - TESSERE DI INGRESSO

L'Organizzatore mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante tessere di ingresso (altrimenti dette badge espositori) in numero proporzionale ai mq. occupati.

Tali badge saranno disponibili nell'Area riservata solo dopo che il partecipante abbia saldato quanto dovuto per la partecipazione.

I badge espositori sono strettamente personali e non possono essere ceduti neppure momentaneamente.

### 9 - PARCHEGGI

Il quartiere fieristico è servito di varie aree parcheggio, alcune delle quali specificatamente riservate per gli espositori. L'accesso ed il parcheggio in tali aree è previsto tramite l'acquisto, fino ad esaurimento, di tessere parcheggio valide per tutta la durata della Manifestazione. Una tessera parcheggio è inclusa nella quota di iscrizione.

Tali tessere si intendono esclusivamente per parcheggio AUTOVETTURE.

### Art. 10 - SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE - SORVEGLIANZA

Italian Exhibition Group S.p.A., pur senza assumere obbligazioni di custodia, impegni o responsabilità di sorta, provvede al servizio permanente di sorveglianza diurna e notturna dalle ore 20.00 del giorno precedente l'apertura fino alle ore 8.00 di quello seguente la chiusura della Manifestazione. Indipendentemente da ciò il partecipante deve, durante l'orario di apertura della Manifestazione, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio stand ed i prodotti nello stesso esposti.

Italian Exhibition Group S.p.A. è esonerata da qualunque onere di custodia su tutti i prodotti, materiali, attrezzature, macchinari, etc. introdotti presso gli stand dei Partecipanti; in caso di furto o danneggiamento degli stessi, dovuto a cause non imputabili a forza maggiore, sia in fase di allestimento e svolgimento della Manifestazione, sia in fase di disallestimento, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Italian Exhibition Group S.p.A.

# REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE COSMOFOOD 2019

## CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PARTE 3

### Art. 1 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

L'Organizzatore ha la facoltà di modificare la sede, la durata, la data di apertura e di chiusura e l'orario giornaliero delle Manifestazioni.

Tale facoltà non comporta per Italian Exhibition Group S.p.A. alcuna corresponsione al partecipante di rimborsi complessivi o indennizzi di sorta.

Partecipanti e dipendenti, possono accedere al quartiere fieristico mezz'ora prima della apertura e devono abbandonare i locali un'ora dopo la chiusura per i visitatori.

L'Organizzatore, però, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza.

### Art. 2 - VISITATORI

La Manifestazione è aperta al pubblico generico e agli operatori professionali.

Ogni operatore dovrà comprovare l'appartenenza al proprio settore professionale tramite un biglietto da visita o altro documento attestante la propria attività.

In aggiunta a quanto già indicato dal Testo unico per le leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) a titolo di maggior tutela, l'accesso al quartiere fieristico è vietato oltre alle persone in possesso di armi proprie (art. 30 TULPS), altresì a persone in possesso di armi giocattolo, dispositivi per stordire, corpi contundenti, utensili da lavoro, sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari e sostanze chimiche tossiche. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a giudizio insindacabile della Direzione del quartiere fieristico.

Ulteriori informazioni sulla biglietteria, modalità di accesso dei visitatori, invito di classi di studenti ed altro, si rimanda alla consultazione del regolamento visitatori disponibile sul sito di manifestazione [www.cosmofood.it](http://www.cosmofood.it).

### Art.3 - CIRCOLAZIONE DI COSE E PERSONE

Durante i giorni di Manifestazione è vietato ingombrare i corridoi di passaggio con materiali, in special modo vicino alle uscite di sicurezza.

È anche vietata la circolazione all'interno del quartiere con mezzi di trasporto per locomozione individuale a trazione elettrica, fatta eccezione per i mezzi di ausilio per i portatori di handicap.

### Art. 4 - DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 n.3 e del DPCM del 23 dicembre 2003 è assolutamente vietato fumare all'interno di tutto il Quartiere Fieristico. Il divieto di fumo è contrassegnato da appositi cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare le infrazioni. Tali cartelli sono situati nei luoghi di accesso al Quartiere Fieristico e di particolare evidenza. All'interno della struttura sono inoltre adottati altri cartelli segnalanti il divieto di fumo e recanti la sola scritta "VIETATO FUMARE". I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Spetta agli agenti di Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, oltreché ai funzionari di questo Ente vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le relative infrazioni.

E' consentito fumare solo nelle aree esterne al Quartiere Fieristico e sotto i porticati collocati all'aperto indicati da apposita segnaletica.

### Art. 5 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI, INTEGRATORI

Le quantità di alcolici, bevande, prodotti alimentari e/o dietetici e/o integratori somministrati o consegnati sotto forma di omaggio o campione gratuito sono da considerarsi esclusivamente per degustazione, dovranno quindi essere moderate e adatte al consumo in loco. Dovranno inoltre obbligatoriamente essere conformi alla normativa italiana e a quella europea con particolare riguardo alla sicurezza, alla salute delle persone e alla loro immissione in commercio.

Italian Exhibition Group non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, a seguito di verifiche condotte dalle Autorità preposte, vengano accertate violazioni delle suddette normative; ogni onere, conseguenza e sanzione sarà a totale carico dell'espositore che pure sarà tenuto ad onorare tutti gli obblighi contrattuali relativi alla partecipazione.

Il Partecipante, pertanto, si assume personalmente ogni onere e responsabilità anche nei confronti di terzi in genere, nel caso di dichiarazioni mendaci nonché di eventuali danni derivanti dalla degustazione/offerta di prodotti non rispondenti ai requisiti di legge, manlevando totalmente Italian Exhibition Group S.p.A. al riguardo.

Non è consentito inoltre portare fuori dallo stand bicchieri, bottiglie e/o altri oggetti in vetro: tali oggetti dovranno essere posizionati in luoghi accessibili esclusivamente al personale dell'azienda partecipante.

Ogni azienda partecipante è pertanto chiamata a far rispettare le suddette norme di sicurezza ai visitatori e al proprio personale, assumendosene in caso contrario qualsivoglia responsabilità.

### Art. 6 - MACCHINARI E LORO UTILIZZO

Tutti i macchinari e i veicoli esposti in mostra devono essere nuovi di fabbrica, omologati o in corso di omologazione per l'immatricolazione. Sono esclusi dall'immatricolazione i prototipi, per cui deve essere indicato in modo esplicito con apposito cartello "prototipo".

I macchinari e i veicoli esposti non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta dell'Organizzatore, da richiedere scrivendo alla mail [safety\\_vi@iegexpo.it](mailto:safety_vi@iegexpo.it) il quale valuterà, caso per caso, a suo insindacabile giudizio l'opportunità o meno di concederla.

L'eventuale concessione dell'autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte dell'Organizzatore, né comunque esonera il partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente il funzionamento dei macchinari anzidetti.

Il partecipante deve, quindi, mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas; è assolutamente vietata la messa in funzione di macchine od apparecchiature che comportino l'uso di fiamme. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericoli per alcuno né arrecare ad alcuno molestia.

Per l'aspirazione dei fumi derivanti dalla cottura dei cibi all'interno dello stand, l'espositore deve utilizzare una cappa speciale con blocco aspirante posto sopra alla cappa stessa, completo di filtri a 4 stadi con carboni attivi per l'abbattimento degli odori in uscita.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione come sopra concessa, qualora ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura.

Qualora le macchine o gli impianti debbano adeguarsi alle norme di legge o regolamenti in vigore, i Partecipanti dovranno farli esaminare a propria cura e spese per ottenere dalle Autorità competenti i relativi nulla-osta.

In particolare, i macchinari e/o attrezzature per gelateria dovranno essere conformi alle Direttive Europee macchine direttiva 2006/42/CE in vigore dal 29/12/2009 riconosciuta da decreto Legislativo n 17 del 27/01/10.

A tal riguardo le Aziende che espongono tali macchinari ed attrezzature dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di adesione, la conformità delle stesse alle Direttive sopra richiamate, con esclusione di ogni responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. in merito.

### Art 7 - REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE

Ai Partecipanti non è di norma consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dall'Organizzatore, e non esimono il partecipante dall'adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d'autore, in ordine alle quali, lo stesso, si assume ogni responsabilità.

Tutte le aziende partecipanti che abbiano presentato all'Organizzatore regolare richiesta/modulistica per l'utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora, dovranno operare, anche per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora quali microfoni, casse, ecc., ad un livello acustico tale da garantire un clima idoneo al pieno svolgimento delle attività commerciali e comunque inferiore a quello previsto dalle norme vigenti in materia (D. Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II).

In ogni caso L'Organizzatore impone un limite massimo consentito di 80 db.

Si precisa che l'impianto di amplificazione per la diffusione sonora dovrà essere differenziato dall'impianto per il funzionamento delle luci e dei restanti macchinari; le casse acustiche, inoltre, dovranno essere direzionate verso l'interno dello stand e non verso l'esterno.

L'Organizzatore potrà intimare ad ogni Partecipante (mediante comunicazione scritta o verbale dei propri incaricati) di contenere i livelli acustici a db addirittura inferiori a quelli sopra indicati qualora, ad insindacabile ed esclusivo giudizio dell'Organizzatore stesso, il livello di emissione sonora prodotto da apparecchiature o macchinari vari del Partecipante intimato risultasse dannoso e/o comunque molesto all'attività svolta da altri operatori presenti nelle vicinanze. Il controllo dei livelli acustici, tramite fonometro, sarà effettuato sul bordo perimetrale dello stand attraverso personale autorizzato dall'Organizzatore.

In caso di inadempimento alle disposizioni di cui sopra, compresa l'inosservanza dell'eventuale intimazione a contenere il livello acustico a db addirittura inferiori a quelli indicati nel secondo capoverso, sono previste a carico dei Partecipanti inadempienti le seguenti sanzioni:

- alla prima infrazione ammonimento verbale;
- alla seconda infrazione richiamo scritto;
- dalla terza infrazione in poi l'Organizzatore si riserva la facoltà di interrompere la fornitura dell'energia elettrica (senza diritto alcuno da parte dell'azienda partecipante a rimborsi o risarcimenti di sorta). L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica avverrà con un preavviso di 15 minuti e potrà durare fino ad un massimo di 3 ore, ad insindacabile discrezione dell'Organizzatore.

L'Organizzatore inoltre si riserva la facoltà di azionare le più opportune tutele in sede giudiziaria, al fine di farsi riconoscere il risarcimento dei danni subiti, trattandosi di grave inadempimento.

Resta esclusa ogni responsabilità in capo a Italian Exhibition Group S.p.A. per eventuali danni, di qualunque natura e specie, derivanti all'azienda partecipante e/o al materiale esposto, dall'applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, Italian Exhibition Group S.p.A. non potrà essere ritenuta in nessun modo responsabile nel caso in cui, da un'eventuale diversa condotta illecita di un Partecipante, dovesse derivare danno ad altri operatori. Tali eventuali controversie dovranno essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità.

### Art. 8 - PUBBLICITA'

Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall'Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all'interno di tutto lo spazio fieristico.

Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte del Partecipante all'interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica.

Più in particolare all'azienda partecipante è vietata:

- qualsiasi forma di pubblicità e volantaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
- l'esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore;
- pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell'Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l'Organizzatore.

# REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE COSMOFOOD 2019

## CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### PARTE 3

Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all'esterno dell'area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall'Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicitari.

Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:

- A) ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
- B) ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall'azione pubblicitaria svolta;
- C) ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza.

L'inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l'Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.

#### **Art.9 - ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO**

##### **9.1 Vendita di prodotti**

E' consentita la vendita con la clausola "Consegna immediata" o la prestazione di servizi a pagamento.

##### **9.2 vendita dei prodotti nell'area Vino**

Il Partecipante potrà effettuare vendita diretta sia di prodotto imbottigliato che di prodotto in bicchiere sotto forma di assaggio;

Il Partecipante non potrà utilizzare bicchieri propri, dovrà utilizzare esclusivamente i bicchieri venduti dall'Organizzatore;

Non è disponibile il servizio di lavaggio bicchieri.

##### **9.3 servizio Ristorazione**

- La birra deve essere di propria produzione oppure acquistata direttamente dai birrifici artigianali presenti all'interno della manifestazione.

- I tavoli devono essere muniti di tovagliato, è vietato l'uso delle panche e la disposizione in lunghe tavolate.

- L'area dedicata ai tavoli dovrà essere circoscritta da apposito allestimento (vasi di fiori, siepi etc)

- Lo staff di servizio dovrà indossare una consono divisa.

- L'impiego di fuochi comunque utilizzati per la preparazione di cibi e vivande o a qualsiasi titolo non sarà consentito.

- E' obbligatoria la cappa aspirante di dimensione maggiore rispetto al piano cottura.

- L'olio esausto deve essere smaltito direttamente dall'Espositore tramite le apposite aziende di smaltimento e non deve essere assolutamente sversato in

lavandini/wc/tombini del Quartiere Fieristico.

Eventuali controversie riguardanti i rapporti con gli altri operatori presenti e derivanti dalle suddette violazioni dovranno, altresì, essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità al riguardo.

La vendita di prodotti è consentita nel rispetto di tutte le normative che ne regolano la loro commercializzazione, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie, cui l'operatore dovrà adempiere, con esonero di ogni responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. al riguardo.

Ogni onere amministrativo e fiscale per la regolare effettuazione della vendita è altresì a totale carico dell'operatore, senza che Italian Exhibition Group S.p.A. assuma responsabilità alcuna in caso di inadempimento da parte dell'operatore.

Si precisa altresì che, eventuali controversie tra gli operatori (concorrenza sleale, vendita prodotti similari, ecc.) dovranno essere risolte direttamente tra gli operatori stessi, con completo esonero di Italian Exhibition Group S.p.A..

#### **Art. 10- PULIZIA STAND - SMALTIMENTO RIFIUTI**

Ad ogni Partecipante è fatto obbligo, durante le ore fissate dalla Direzione Operations, di provvedere alla pulizia del proprio stand. In particolare il Partecipante è obbligato a riconsegnare il posteggio nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione, quindi libero da eventuali nastri adesivi, materiali di scarto, rifiuti, ecc.

Il Quartiere Fieristico di Vicenza effettua la raccolta differenziata. Il Partecipante è tenuto, durante la sua permanenza nel quartiere fieristico, a conferire il rifiuto differenziato (carta, vetro, pvc, lattine) nelle apposite isole ecologiche ubicate in ogni padiglione. Il rifiuto indifferenziato invece potrà essere collocato nei cestini presenti in corsia oppure collocato fuori dello stand al termine all'orario di fine Manifestazione.

I bar ed i punti di ristoro interni al quartiere sono attrezzati per lo smaltimento dei prodotti biodegradabili ed utilizzano prodotti per la distribuzione (piatti, bicchieri, posate, ecc.) in materiale biodegradabile. Pertanto, tutti i rifiuti biodegradabili (resti di cibo, piatti, bicchieri, posate, ecc.) prodotti nelle zone ristoro dovranno essere collocati negli appositi contenitori per il rifiuto biodegradabile presenti in loco.

#### **Art. 11 - CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYERS SELEZIONATI**

**11.1** Durante la Manifestazione potranno essere indetti convegni, concorsi, incontri con buyers selezionati ed eventi.

**11.2** Italian Exhibition Group S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative fra buyer e Partecipante non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente fra gli stessi con totale esonero di Italian Exhibition Group S.p.A..

# REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE COSMOFOOD 2019

## CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### PARTE 4

#### Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Con l'adesione alla manifestazione, Italian Exhibition Group S.p.A. provvede ad assicurare automaticamente le singole aziende partecipanti con una copertura che ha le seguenti caratteristiche:

##### 1) GARANZIA "MULTIRISCHI AZIENDA" PARTECIPANTE

Cosa è assicurato: merce, attrezzatura, arredamento, compreso il valore dello stand per € 26.000.

Durata della copertura: periodo di permanenza nel quartiere fieristico dei valori, compreso il periodo di montaggio e di smontaggio.

Rischi assicurati: SINTESI DELLE GARANZIE (\*)

Incendio da qualsiasi motivo occasionato - Azione del fulmine - Esplosione e scoppio causata non da ordigni esplosivi - Combustione spontanea - Urto veicoli stradali - Furto - Rapina - Eventi atmosferici - Infiltrazioni di acqua piovana o condotta - Sfasciamento - Rotture (esclusa quelle di oggetti fragili) - Caduta di aerei, di loro parti o di cose da essi trasportate.

Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno.

Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa: - furto con destrezza o mediante taccheggio; - qualsiasi danno a pietre e metalli preziosi, denaro e gioielli.

Franchigia: opera una franchigia generica di € 250,00 per ogni sinistro, che rimane, comunque, a carico del partecipante.

Nel caso di beni all'aperto la suddetta franchigia s'intende elevata a € 515,00 per ogni sinistro.

Modalità di denuncia: l'assicurato (singolo partecipante) deve:

A) entro le 48 ore successive al sinistro dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice (ZURICH INSURANCE PLC - BERNARDI SRL Via Flaminia, 80 - 47923 RIMINI (RN) Tel. 0541 393477 - Fax 0541 393478 [alexandra@bernardisrl.it](mailto:alexandra@bernardisrl.it)) e a Italian Exhibition Group S.p.a.;

B) in caso di furto, farne anche immediata denuncia alla Pubblica Autorità (ed allegarla alla denuncia).

##### 2) GARANZIA "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI" PARTECIPANTE

Cosa è assicurato: la responsabilità civile derivante al Partecipante ed ai suoi addetti durante il periodo fieristico comprese le operazioni di allestimento (escluse le operazioni di carico e scarico merci/materiali) e di smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e prove pratiche con esclusione della responsabilità facente capo all'assicurato nella sua qualità di produttore.

Gli altri partecipanti sono considerati terzi.

La garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a quelle che si detengono a qualsiasi titolo.

Massimali assicurativi: € 2.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per persona che abbia subito lesioni corporali e di € 2.500.000,00 per danneggiamenti a cose.

NOTA BENE:

(\*) In caso di discordanza UNICI DOCUMENTI CERTI sono la Polizza "MULTIRISCHI AZIENDA" PARTECIPANTE e la Polizza "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI" PARTECIPANTE depositate presso Italian Exhibition Group S.p.A.. L'importo dell'assicurazione è incluso nella Quota di Iscrizione (vedi Cap. II Parte 1 Art 2) Il Partecipante potrà, comunque, provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti a prescindere da quanto previsto precedentemente.

Il partecipante, infatti, esonera Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa.

#### Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, opere dell'ingegno, diritti d'autore, inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti.

Il Partecipante, pertanto, manleva Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione delle norme sulla proprietà industriale e intellettuale e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti degli altri Partecipanti sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Partecipanti o tra Partecipanti e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità.

#### Art. 3 - TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi, anche la denominazione di "COSMOFOOD", con tutte le sue modificazioni,

abbreviazioni, semplificazioni e sigle. E' proibito a chiunque farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto di Italian Exhibition Group S.p.A..

#### Art. 4 - RECLAMI

Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto.

#### Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il Regolamento Generale della Manifestazione con disposizioni intese a regolare l'attività fieristica.

Tali disposizioni, ed in particolare quelle riportate nella sezione Documenti tecnici all'interno dell'area riservata, facendo parte integralmente del presente regolamento saranno obbligatorie per tutti i Partecipanti.

In caso di mancata osservanza a quanto disposto dal Regolamento Generale di Manifestazione da parte dei Partecipanti e/o dei loro collaboratori l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### Art. 6 RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO

Italian Exhibition Group si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, video, disegno e altro sia del complesso fieristico sia dei singoli stand. All'interno dei padiglioni possono operare solo i fotografi/videomaker autorizzati da Italian Exhibition Group.

Tali fotografi/videomaker provvederanno a raccogliere e trattare immagini fotografiche video e/o interviste relative anche a prodotti, macchinari, materiali esposti e/o materiale autoriale di cui sia proprietario e/o produttore e/o licenziatario il partecipante, per esclusive finalità divulgative o di comunicazione aziendale, pubblicitarie e promozionali, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante diffusione su quotidiani, periodici, televisioni, manifesti, opuscoli informativi e/o illustrativi, newsletter, sito internet - quale ad esempio il sito [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it) ed i siti ad esso collegati - profili social network (facebook, twitter, whatsapp, youtube, vimeo, e simili) su e-book (digital publishing), pubblicazioni cartacee (catalogo di mostra, Trendbook, ect...) in genere (elenco esemplificativo e non esaustivo).

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il partecipante esprime specifico consenso a dette riprese ed al loro utilizzo come sopra indicato, senza pretendere alcun indennizzo economico. Nel caso in cui il partecipante non intenda autorizzare le riprese foto/video di cui sopra dovrà comunicarlo al fotografo/videomaker, prima dell'effettuazione delle stesse.

#### Art. 7 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE - LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Con la presentazione della domanda di ammissione regolarmente firmata, l'azienda:

- accetta, incondizionatamente, le norme del presente Regolamento;
  - si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri allestitori/fornitori il Regolamento Tecnico di Quartiere sempre visibile sul sito di manifestazione e parte integrante della domanda di ammissione regolarmente firmata.
  - riconosce la lingua italiana (da utilizzarsi anche per le comunicazioni commerciali) quale lingua ufficiale di tutta la documentazione inerente l'adesione/ partecipazione alla Manifestazione e l'applicabilità della legge italiana;
  - riconosce per qualsiasi controversia la competenza esclusiva del Foro di Rimini.
- Ove non espressamente specificato, gli articoli del presente regolamento sono applicabili sia ai Partecipanti che acquistano un'area espositiva, sia ai partecipanti in cambio merce.

#### ART.8 D.LGS 231/2001, CODICE ETICO E RISOLUZIONE

Italian Exhibition Group ha approvato e adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Modello") e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attività. Tali documenti sono accessibili in formato elettronico all'indirizzo [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it)

Il contraente/partecipante dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, condivide i valori enunciati nel Codice Etico di Italian Exhibition Group e i principi della sopra richiamata normativa e intende astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nell'esecuzione del presente contratto.

L'eventuale violazione di tali principi è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Italian Exhibition Group a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.